

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1613

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro per gli affari sociali

(CONTRI)

dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale

(GIUGNI)

e dal Ministro dell'interno

(MANCINO)

di concerto col Ministro degli affari esteri

(ANDREATTA)

e col Ministro di grazia e giustizia

(CONSO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 NOVEMBRE 1993

Norme in materia di lavoro stagionale
dei cittadini extracomunitari nel territorio nazionale

ONOREVOLI SENATORI. - Le dimensioni del fenomeno del lavoro stagionale dei cittadini extracomunitari nel territorio italiano hanno riproposto in maniera pressante all'attenzione del Governo la necessità di addivenire in tempi brevi ad una disciplina in materia.

Tale necessità si è resa ancora più palese ed improcrastinabile dal momento in cui la questione è giunta all'esame del Parlamento, in occasione dei lavori per la conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57, recante «Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione». In tale sede la Camera dei deputati aveva approvato un emendamento, che inseriva un articolo 9-ter nel testo del decreto, mirante ad introdurre il permesso di soggiorno per lavori a carattere stagionale, già previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

Il decreto-legge n. 57 del 1993 è successivamente decaduto e in sede di reiterazione (decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148) il testo del predetto articolo 9-ter non è stato recepito, nella considerazione che il Governo dovesse fornire una risposta più articolata e certamente più esaustiva dal punto di vista delle garanzie da assicurare all'immigrato che presti in Italia lavoro stagionale.

L'accluso disegno di legge, che non comporta spese aggiuntive, contiene alcune significative norme in materia di lavoro stagionale dei cittadini extracomunitari. Suo principale obiettivo è infatti quello di introdurre un nuovo tipo di permesso di soggiorno a tempo, limitato per il periodo del lavoro stagionale, e le regole con cui si disegneranno l'ingresso, la permanenza e l'uscita di questi lavoratori immigrati dal territorio nazionale, prevedendo in prima applicazione la possibilità di accedere al

diritto di precedenza al rientro per coloro che sono presenti nel territorio italiano.

L'assetto normativo che si propone prevede possibilità di impiego per i lavoratori stagionali extracomunitari correlate alle disponibilità, accertate dagli uffici del lavoro e della massima occupazione e connesse alle previsioni annuali di fabbisogno di manodopera formulate dalle commissioni regionali per l'impiego.

Si prevede altresì che apposite intese bilaterali, con i Paesi di provenienza, di durata annuale, regolino le possibilità di impiego dei cittadini extracomunitari e prevedano inoltre i requisiti necessari e le modalità per l'accesso, gli accertamenti relativi alle particolari qualifiche professionali oltre che le modalità di trasferimento dei contributi previdenziali indicati nell'articolo 4 dello stesso disegno di legge.

All'articolo 2, dando attuazione alla previsione di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, viene disciplinato il permesso di soggiorno temporaneo per lavori a carattere stagionale. La permanenza in Italia per motivi di occupazione da parte del cittadino extracomunitario, in possesso di un permesso di soggiorno temporaneo per lavoro stagionale, viene limitata al periodo lavorativo e comunque non può superare i sei mesi nell'arco di un anno. Al termine di detto periodo, il cittadino extracomunitario è tenuto a lasciare il territorio dello Stato (articolo 2, comma 1), conservando un diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo rispetto ai suoi connazionali mai entrati in Italia per motivi di lavoro (articolo 2, comma 2).

Una documentata offerta di lavoro a tempo indeterminato consentirà altresì al

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cittadino extracomunitario, che abbia soggiornato in Italia per due volte consecutive per motivi di lavoro, di ottenere un permesso di soggiorno annuale rinnovabile (articolo 2, comma 3).

L'accluso disegno di legge individua inoltre gli obblighi a carico del datore di lavoro e le forme di previdenza e assistenza sociale a favore dei cittadini extracomunitari (articoli 3 e 4). L'utilizzo di lavoratori stagionali comporta infatti per il datore di lavoro l'individuazione di strutture di alloggio adeguate.

Sotto il profilo previdenziale ed assistenziale si osserva che il datore di lavoro è tenuto, in sostituzione dei contributi per l'assegno a favore del nucleo familiare e per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, a versare all'INPS un contributo di pari importo, con l'osservanza dei termini e delle modalità stabiliti per i contributi sostituiti e comprese le riduzioni degli oneri sociali previste. Gli altri obblighi contributivi previsti dalle norme vigenti per le forme di previdenza ed assistenza obbligatoria e previsti dal servizio sanitario nazionale rimangono fermi (articolo 4, comma 1). Il fondo previsto dall'articolo 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, comprende anche il contributo sostitutivo di cui al predetto comma 1. È previsto altresì che il fondo possa provvedere all'attuazione degli interventi socio-assistenziali per i lavoratori di cui al disegno di legge accluso, nei limiti delle disponibilità assicurate dal gettito contributivo di cui sopra (articolo 4, comma 2). Requisiti, ambiti e modalità degli interventi di carattere socio-assistenziale di cui sopra saranno individua-

ti con apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri per gli affari sociali e del tesoro (articolo 4, comma 3). Le convenzioni internazionali all'uopo stipulate tra l'Italia e lo Stato di provenienza del lavoratore, nonché le modalità previste dalle intese di cui all'articolo 1, saranno tenute in considerazione ai fini del trasferimento, all'istituto o ente assicuratore dello Stato di provenienza del lavoratore, dei contributi versati per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (articolo 4, comma 4). Il comma 5 dell'articolo 4 prevede, opportunamente, che le prestazioni previdenziali di carattere temporaneo diverse da quelle non contemplate dal comma 1 dell'articolo in esame siano corrisposte dall'istituto assicuratore solo limitatamente al periodo di permanenza sul territorio nazionale dei lavoratori extracomunitari stagionali.

L'articolo 5 reca il sistema sanzionatorio. Vi si prevede che il mancato rispetto della durata massima di sei mesi nell'arco di un anno della permanenza in Italia per motivi di lavoro comporta l'espulsione dal territorio nazionale e la mancata concessione di un nuovo visto d'ingresso nei due anni successivi (articolo 5, commi 1 e 2). Al datore di lavoro che trattiene alle sue dipendenze un lavoratore extracomunitario privo di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero con permesso scaduto, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 12, comma 2, della legge n. 943 del 1986 e cioè un'ammenda da lire 500.000 a lire 2.000.000 e, nei casi più gravi, l'arresto da tre mesi ad un anno.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Lavoro stagionale dei cittadini extracomunitari nel territorio nazionale)

1. Nella programmazione annuale dei flussi secondo l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono indicate le possibilità di impiego per lavoratori stagionali extracomunitari, in considerazione delle disponibilità accertate tramite i competenti uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e delle previsioni annuali di fabbisogno di manodopera formulate dalle commissioni regionali per l'impiego, in collaborazione con i datori di lavoro e le organizzazioni sindacali per i settori nei quali l'andamento del lavoro sia prevalentemente stagionale.

2. Hanno accesso a tali possibilità i cittadini extracomunitari provenienti dai Paesi con i quali l'Italia stipulerà apposite intese bilaterali di durata annuale, rinnovabili. In tali intese saranno stabiliti, in conformità alle disposizioni legislative vigenti in materia, i requisiti necessari all'accesso, gli accertamenti riguardanti le particolari qualifiche professionali nonché altre disposizioni inerenti alle modalità di accesso.

Art. 2.

(Soggiorno dei lavoratori stagionali extracomunitari)

1. Il lavoratore stagionale extracomunitario, in possesso del permesso di soggiorno temporaneo per lavori a carattere stagionale previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge

28 febbraio 1990, n. 39, e del relativo visto d'ingresso, può soggiornare nel territorio nazionale per tutto il periodo di occupazione, e comunque per non più di sei mesi per anno, al termine del quale egli è tenuto a lasciare il territorio dello Stato.

2. Il lavoratore stagionale extracomunitario, ove sia documentalmente accertato il rispetto del termine di uscita dal territorio nazionale previsto dal comma 1, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo per lavoro stagionale, rispetto ai suoi connazionali mai entrati in Italia per motivi di lavoro.

3. Il lavoratore stagionale extracomunitario che abbia soggiornato in Italia per due volte consecutive con un permesso di soggiorno temporaneo per lavori a carattere stagionale, in presenza di una documentata offerta di lavoro a tempo indeterminato, può ottenere, previa autorizzazione degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e tenuto conto dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, un permesso di soggiorno della durata di un anno, rinnovabile.

Art. 3.

(Obblighi del datore di lavoro)

1. Il datore di lavoro, che intende utilizzare lavoratori stagionali, provvede, di intesa con il comune interessato, ad assicurare strutture adeguate per il loro alloggio.

Art. 4.

(Forme di previdenza e assistenza sociale per i lavoratori stagionali extracomunitari)

1. Il datore di lavoro è tenuto a versare all'INPS, in sostituzione dei contributi per l'assegno per il nucleo familiare e per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, un contributo di pari importo. Detto contributo è dovuto nei termini e con le modalità stabiliti per i contributi sostitui-

ti, ivi comprese le riduzioni degli oneri sociali per questi eventualmente previste. Restano fermi gli altri obblighi contributivi previsti dalle norme vigenti per le forme di previdenza ed assistenza obbligatoria.

2. Il contributo sostitutivo di cui al comma 1 affluisce al fondo previsto dall'articolo 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943. Nei limiti delle disponibilità assicurate da tale gettito contributivo, detto fondo attua altresì interventi di carattere socio-assistenziale per i lavoratori di cui alla presente legge.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per gli affari sociali e con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti requisiti, ambiti e modalità degli interventi di cui al comma 2.

4. I contributi versati per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti saranno trasferiti all'istituto o ente assicuratore dello Stato di provenienza del lavoratore, su richiesta dell'interessato, in base alle convenzioni internazionali all'uopo stipulate tra l'Italia e lo Stato di provenienza del lavoratore, nonchè secondo le modalità previste dalle intese di cui all'articolo 1.

5. Le prestazioni previdenziali di natura temporanea diverse da quelle non previste per effetto del comma 1 sono corrisposte dall'istituto assicuratore limitatamente al periodo di permanenza sul territorio nazionale dei lavoratori stagionali extracomunitari.

Art. 5.

(Espulsione dal territorio dello Stato e sanzioni)

1. Il lavoratore extracomunitario che non osserva il disposto di cui all'articolo 2, comma 1, è espulso dal territorio dello Stato secondo le modalità previste dall'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

2. Il lavoratore extracomunitario espulso ai sensi del comma 1 non può ottenere il permesso di soggiorno in Italia ed il relativo visto di ingresso per i due anni successivi all'esecuzione del provvedimento.

3. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze uno o più lavoratori extracomunitari privi del permesso di soggiorno temporaneo per lavoro stagionale, ovvero decorso il relativo termine di scadenza, è punito ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943.

Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 22 giugno 1993, n. 200.

